



Carlo Tarroux
NOTAIO

Repertorio n. 4317

Raccolta n. 3698

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' COOPERATIVA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il giorno otto aprile duemilaventicinque,
in Follonica, Via Bicocchi n. 115, presso il mio studio,
avanti a me Dott. Carlo Tarroux, notaio in Follonica,
iscritto al Collegio notarile del Distretto di Grosseto,

sono comparsi:

- **CILLARI Giacomo**, nato a Viareggio (LU) il giorno 27 maggio 1990, residente a Piombino (LI), Via Carlo Pisacane n. 63, codice fiscale CLL GCM 90E27 L833C, di cittadinanza italiana;
- **ANDREONI Debora**, nata a Cecina (LI) il giorno 29 novembre 1994, residente a Campiglia Marittima (LI), Via Garibaldi n. 3, codice fiscale NDR DBR 94S69 C415K, di cittadinanza italiana;
- **PICCHI Niccolò**, nato a Piombino (LI) il giorno 27 settembre 1992, residente a Suvereto (LI), Località Quattrino n. 2, codice fiscale PCC NCL 92P27 G687A, di cittadinanza italiana.

Dette parti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale si conviene e stipula quanto segue.

ART. 1) CONSENSO

E' costituita da CILLARI Giacomo, ANDREONI Debora e PICCHI Niccolò, ai sensi del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, una società cooperativa sotto la denominazione sociale "ETRURIA SOLARE SOCIETA' COOPERATIVA" alla quale, ai sensi dell'art. 2519, comma 2, cod. civ., si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata.

ART. 2) SEDE

La sede della società è fissata in Suvereto (LI).
Ai soli fini dell'art. 111 ter disp. att. cod. civ., le parti dichiarano che l'indirizzo ove è posta la sede della società è in Via Marconi n. 7/A.

ART. 3) DURATA

La società avrà durata compresa tra il giorno della sua legale costituzione e il giorno trentuno dicembre duemilaottanta, e può essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART. 4) ORGANO AMMINISTRATIVO

Fino a nuova determinazione dei soci, la società sarà gestita e amministrata da un Consiglio di amministrazione, composto da 3 (tre) membri, che resterà in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, nelle persone di:

* PICCHI Niccolò, come sopra costituito, con funzioni di Presidente, il quale, presente, accetta dichiarando che, a suo carico, non sussistono né le cause di ineleggibilità

Agenzia delle Entrate
Ufficio di Grosseto
Registrato
il 15/04/2025
Al n° 2801
Serie 1T
Esatti (€) 200,00

Iscritto nel Registro
delle Imprese della
Maremma e del Tirreno
in data 29/04/2025
Prot. N. 17951/2025

previste dall'art. 2382 cod. civ. né interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;

* ANDREONI Debora, come sopra costituita, con funzioni di Vice Presidente, la quale, presente, accetta dichiarando che, a suo carico, non sussistono né le cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 cod. civ. né interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;

* CILLARI Giacomo, come sopra costituito, con funzioni di Consigliere, il quale, presente, accetta dichiarando che, a suo carico, non sussistono né le cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 cod. civ. né interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.

ART. 5) CAPITALE SOCIALE E CONFERIMENTI

Il capitale sociale è fissato in euro 75 (settantacinque) e viene sottoscritto dai soci come segue:

- CILLARI Giacomo per una quota di nominali euro 25 (venticinque);
- ANDREONI Debora per una quota di nominali euro 25 (venticinque);
- PICCHI Niccolò per una quota di nominali euro 25 (venticinque);

tutti i relativi conferimenti sono effettuati in denaro.

Le parti comparenti dichiarano che l'intero ammontare dei conferimenti in denaro è stato versato, prima della sottoscrizione del presente atto, in proporzione delle quote sottoscritte, nelle casse sociali e si rilasciano reciproca quietanza per i rispettivi conferimenti.

ART. 6) OGGETTO SOCIALE

La società cooperativa, nel rispetto della normativa vigente in materia, ha come oggetto la realizzazione di una Comunità Energetica Rinnovabile prevista dall'art. 31 del D. lgs n.199/2021 di attuazione della Direttiva UE 2018/2001, e precisamente quanto previsto dallo statuto allegato.

ART. 7) NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

Per quanto riguarda le condizioni per l'ammissione dei soci, il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti, le condizioni per l'eventuale recesso ed esclusione dei soci, le norme secondo le quali devono essere ripartiti gli utili, la percentuale massima degli utili ripartibili, la destinazione che deve essere data agli utili residui, la ripartizione dei ristorni e le forme di convocazione dell'assemblea e le ulteriori regole concernenti l'organizzazione ed il funzionamento della società, si rinvia allo statuto sociale che si allega al presente atto **sub A)**.

ART. 8) MUTUALITA' PREVALENTE

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della

mutualità prevalente di cui agli artt. 2512 ss. cod. civ..
Le previsioni di cui all'art. 2514 cod. civ. sono contenute
negli art. 3 dello statuto sociale come sopra allegato.

ART. 9) PRIMO ESERCIZIO

Il primo esercizio sociale si chiuderà il giorno 31 dicembre
2025.

ART. 10) PRIVACY

Ai sensi del reg. UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla
protezione dei dati), le parti comparenti, ricevuta la
debita informativa su finalità, conservazione, tempi,
diritti dell'interessato, destinatari e destinazioni, in
virtù della funzione e degli adempimenti di legge connessi
al loro utilizzo, nella consapevolezza dell'importanza del
servizio, autorizzano il notaio rogante in quanto pubblico
ufficiale e il suo ufficio al trattamento dei dati personali
sensibili esplicitati nel presente atto; il consenso è reso
a tempo indefinito in quanto connesso ad atto notarile
avente validità non limitata nel tempo.

ART. 11) DISPOSIZIONI ATTUATIVE E SPESE

Si autorizza a compiere tutte le pratiche necessarie per la
legale costituzione della cooperativa, ivi compresa
l'iscrizione all'Albo nazionale delle Società cooperative.

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente
atto, ammontanti approssimativamente a euro 1.600
(milleseicento) sono a carico della società.

Io notaio dell'atto e della documentazione allegata ho dato
lettura alle parti comparenti che lo approvano e confermano.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio
su un foglio per quattro pagine.

Sottoscritto alle ore tredici e minuti zero.

F.to CILLARI Giacomo

F.to ANDREONI Debora

F.to PICCHI Niccolò

F.to CARLO TARROUX NOTAIO

L.S.

Copia conforme all'originale conservato ai miei atti, che si
rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Follonica (GR), il dodici maggio duemilaventicinque.

STATUTO

ETRURIA SOLARE SOCIETA' COOPERATIVA

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1 - Denominazione

È costituita nel comune di Suvereto (LI) una Comunità Energetica Rinnovabile (di seguito, "CER") in forma di Società Cooperativa, denominata **ETRURIA SOLARE SOCIETA' COOPERATIVA**. La cooperativa è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Articolo 2 - Durata

La cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2080 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

La cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo, accettandone gli statuti ed i regolamenti, potrà aderire ad associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo.

Articolo 3 - Scopo mutualistico ed oggetto

Nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia, la Cooperativa ha per oggetto la realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili".



Giorgio Lilli
Andrea De Santis

La CER è autonoma ed ha una partecipazione aperta e volontaria; a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale.

La Cooperativa è un soggetto giuridico autonomo che, agendo a proprio nome, può esercitare diritti ed essere soggetto ad obblighi.

La Cooperativa rispetta tutte le condizioni previste per le comunità energetiche, con particolare riferimento a quelle indicate dal contratto di diritto privato di cui all'art. 31 bis del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, descritte inoltre al par. 2.1.1 delle Regole Tecniche approvate dal GSE in data 20 dicembre 2020;

L'oggetto sociale prevalente della CER è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri soci o alle aree locali in cui opera, attraverso l'autoconsumo di energia rinnovabile promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione o la compensazione dei costi energetici dei soci, e non quello di ottenere profitti finanziari.

La cooperativa è un ente non commerciale senza scopo di lucro e, pertanto, l'utile non potrà essere distribuito tra i soci.

Per raggiungere i propri obiettivi, la cooperativa organizzerà la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile immessa in rete dalle unità di produzione detenute che, ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. n. 199/2021, risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità in relazione all'energia elettrica immessa in rete.

A tal fine, la CER potrà:

- richiedere l'accesso al contributo in conto capitale previsto dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2. del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Titolo III del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414;
- richiedere l'accesso al servizio di autoconsumo diffuso di cui al Titolo II del Decreto del Ministro

dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023, n. 414;

- monitorare produzione e consumi dei propri membri/soci con finalità di verifica e rendicontazione;
- accedere agli incentivi e ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i membri/soci;
- ripartire gli incentivi e i rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i membri/soci al fine di ridurre o compensare i relativi costi energetici, ferma restando la destinazione dell'eventuale importo eccedentario della tariffa premio di cui al successivo comma 12;

La cooperativa, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, è individuata quale soggetto delegato delle configurazioni responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'art. 2 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi art. 8, 31 e 32 del D.lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023 e quale referente delle configurazioni ai sensi dell'art. 1.1), lett. hh) della Delibera ARERA 727/2022, ss.mm.ii.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può demandare il ruolo di delegato e il ruolo di referente a un soggetto terzo, a condizione che il mandato sia conforme alla normativa di riferimento.

I soci della cooperativa utilizzano la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta, anche ricorrendo ad impianti di stoccaggio, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l'accesso agli incentivi di cui all'art. 8 del d. lgs. 199 del 2021 e alle restituzioni di cui all'art. 32 co. 3 del richiamato decreto legislativo, secondo le modalità e alle condizioni ivi stabilite.

L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia dell'energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del decreto CACER 414/2023, sarà destinato ai soli consumatori soci della CER diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Nel rispetto delle finalità di cui al presente articolo, la cooperativa potrà, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) produrre, compravendere, utilizzare, erogare e ripartire energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili;
- b) operare sul mercato dell'acquisto dell'energia, nell'interesse dei soci, in qualità di mandatario con o senza rappresentanza;
- c) fornire servizi nel settore energetico con particolare attenzione alle soluzioni volte al risparmio e all'efficienza energetica;
- d) promuovere e realizzare opere e infrastrutture nel settore dell'energia rinnovabile;
- e) educare le comunità in cui opera ad un uso consapevole ed ecosostenibile dell'energia;
- f) promuovere l'utilizzo di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, ad esempio attraverso campagne di sensibilizzazione, percorsi di formazione, partecipazione od organizzazione di convegni o eventi informativi;
- g) acquisire terreni per costruire, direttamente o indirettamente, impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- h) acquistare il diritto di superficie su beni immobili altrui, al fine di esercitare una delle precedenti attività;
- i) interventi integrati di domotica, di efficienza energetica;
- l) offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici
- m) svolgere attività a favore del territorio in cui opera al fine di perseguire obiettivi di tutela e salvaguardia ambientale, sviluppo culturale e integrazione sociale, per favorire il benessere delle persone e della comunità attraverso attività formative, culturali e di ricerca;
- n) stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- o) supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
- p) pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa

in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);

q) promozione dell'attività anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;

r) adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività della Cooperativa;

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere atti ed operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale.

La Cooperativa può costituire società o altri enti, collaborare con altri imprenditori anche mediante contratti di rete o gruppi cooperativi paritetici, assumere partecipazioni in altre imprese e compiere tutte le operazioni di natura finanziaria, commerciale, mobiliare, immobiliare e industriale che risultino necessarie o utili per realizzare l'oggetto sociale.

La Cooperativa, inoltre, potrà istituire nei limiti previsti dalla legge, una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di fondi (crowdfunding) esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e comunque nei limiti consentiti dalla attuale normativa.

La Cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dello scopo e dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Articolo 4 - Regolamento interno operativo

Entro 90 giorni dalla registrazione del presente Statuto, sarà approvato dall'Assemblea un Regolamento Interno Operativo con le seguenti caratteristiche:

- individuare tra i soci della Comunità Energetica il "Referente", cioè il responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa a cui i membri demandano la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE; il quale dovrà ricevere mandato dal presidente della cooperativa;



Luca...
...
...
...

- dare mandato al Referente per la costituzione e gestione della configurazione e per la richiesta al GSE e l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa;
- definire i requisiti tecnici e le modalità di adesione alla CER;
- definire obblighi e diritti dei soci;
- definire i criteri di ripartizione fra i membri dei benefici dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa, tenendo conto della capacità degli impianti di produzione installata, dell'energia effettivamente prodotta e dell'energia effettivamente consumata;

La Cooperativa 'ETRURIA SOLARE SOCIETA' COOPERATIVA' avrà la possibilità di gestire diverse configurazioni sottostanti a più cabine primarie, ciascuna con la possibilità di avere come riferimento un proprio diverso regolamento interno operativo e accesso separato al servizio di autoconsumo collettivo. Fino all'approvazione del regolamento interno operativo specifico, resta valido quanto prescritto nel regolamento interno operativo preesistente.

TITOLO II RISTORNI

Articolo 5 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio, può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità ed alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità ai criteri stabiliti dell'apposito regolamento di cui all'Art. 4 ed allegati.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- In forma liquida;

- Mediante aumento proporzionale delle rispettive quote di capitale sociale

TITOLO III SOCI E PATRIMONIO

Articolo 6 - Membri/Soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

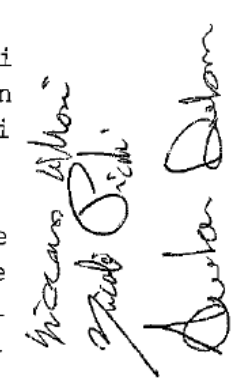
Possono essere soci le persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, le associazioni con personalità giuridica di diritto privato, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica ("ISTAT") secondo quanto previsto all'art. 1, co. 3, della Legge n. 196 del 2009.

I soci, diversi dalle persone fisiche, devono designare per iscritto la persona fisica, scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla cooperativa, finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione.

I poteri di controllo fanno capo esclusivamente ai soci che sono situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.

Per quanto riguarda le imprese (PMI), la partecipazione alla CER non può costituire l'attività commerciale e industriale principale. A tal fine, è necessario che il codice ATECO prevalente dell'impresa sia diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00.

Non possono essere soci coloro che esercitando in proprio imprese identiche o affini a quelle della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà



valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Qualora ricorrano i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

La partecipazione alla cooperativa è aperta e volontaria, e possono essere assunte due qualifiche di socio distinte:

- i. Socio ordinario: socio necessariamente in possesso dei requisiti per l'accesso ad una configurazione per l'autoconsumo diffuso;
- ii. Socio volontario: socio non necessariamente in possesso dei requisiti per l'accesso ad una configurazione per l'autoconsumo diffuso;
- iii. Socio onorario: socio che per prestigio, meriti e competenza tecnico-scientifica vengono nominati all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione.

I soci ordinari in possesso dei requisiti definiti dal regolamento interno operativo di cui all'art.4 per l'accesso ad una configurazione per il servizio di autoconsumo diffuso, erogato dal GSE e disciplinato dal TIAD e dal Decreto CACER, possono assumere la qualifica di:

- i. socio consumatore inserito all'interno di una configurazione per l'autoconsumo diffuso, "consumer"
- ii. socio produttore inserito all'interno di una configurazione per l'autoconsumo diffuso, "producer"
- iii. socio produttore e consumatore inserito all'interno di una configurazione per l'autoconsumo diffuso, "prosumer"

Sono soci consumatori i soggetti che hanno la titolarità di un punto di prelievo di energia elettrica e condividono i propri consumi di energia elettrica all'interno della Comunità Energetica, ma che non dispongono, su tale punto di prelievo, di alcun impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti energetiche rinnovabili.

Sono soci produttori i soggetti che hanno la titolarità o la disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, connessi alla rete di distribuzione e che condividono le immissioni di energia all'interno della Comunità Energetica.

Un socio può avere sia la qualifica di consumatore, sia quella di produttore.

Una configurazione di CER dovrà necessariamente prevedere la presenza di almeno due soci della CER stessa, facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori, e di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un'utenza di consumo ed un impianto di produzione.

Possono essere soci volontari della cooperativa anche soggetti non facenti parte della configurazione/i per la quale/i viene richiesto l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso ma che possano contribuire allo scopo mutualistico della cooperativa. I soci volontari in possesso dei requisiti per l'accesso ad una configurazione per il servizio di autoconsumo diffuso, erogato dal GSE e disciplinato dal TIAD e dal Decreto CACER, possono assumere la qualifica di produttore terzo inserito all'interno di una configurazione per l'autoconsumo diffuso.

I soci onorari possono anche non essere produttori o consumatori di energia nel perimetro geografico della cooperativa, non percepiscono emolumenti e non partecipano alla ripartizione dei benefici economici derivanti dalla gestione dell'energia; i soci onorari partecipano di diritto al Comitato Tecnico Scientifico e possono ricevere mandato di coordinare specifiche attività di alto profilo intellettuale, inclusa la gestione dei rapporti con enti e istituti di ricerca. I soci onorari non partecipano all'elezione degli organi direttivi e non sono candidabili

La qualifica di socio dà diritto:

- a) a partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita della Cooperativa;
- b) a partecipare all'elezione degli organi direttivi ed a proporsi come candidato;
- c) ad essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;



in carica
Giovanni
Dobson

d) a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti posti in essere dalla Cooperativa.

La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione, contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea.

All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante socio ha diritto di prendere visione del presente Statuto, del regolamento di cui all'art. 4, e di essere informato su ogni aspetto - legale, fiscale, operativo - conseguente alla sua adesione alla Cooperativa.

Articolo 7 - Patrimonio

Il Patrimonio della CER è costituito

- dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna dal valore non inferiore ad euro 25 (venticinque e centesimi zero) e non superiore ai limiti stabiliti dalle legge
- dalla riserva legale, formata con gli utili
- dai beni, mobili e immobili, di proprietà della CER;
- dai versamenti liberamente effettuati dagli membri/soci, destinati a specifiche finalità istituzionali;
- da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate;
- da eventuali contributi, donazioni e lasciti;

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

TITOLO IV
AMMISSIONE - DIRITTI E DOVERI - POTERI DI
CONTROLLO - RECESSO E ESCLUSIONE

Articolo 8 - Ammissione

I soggetti che intendono aderire alla cooperativa devono presentare domanda scritta all'organo amministrativo competente, illustrando brevemente le proprie attività dichiarando:

- se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- se persona giuridica la ragione sociale, la sede legale, indicazioni sull'effettiva attività svolta, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale/partita iva
- di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quelle della cooperativa
- l'eventuale titolarità di un punto di prelievo di energia elettrica e il relativo POD
- l'eventuale titolarità o la disponibilità di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili ed il relativo codice Censimp
- l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
- la compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali;
- di conferire mandato esclusivo per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, conferendo la delega per il trattamento dei dati afferenti ai propri consumi di energia elettrica;
- di condividere gli scopi sociali descritti nel precedente articolo 3;
- di accettare il presente Statuto, il Regolamento interno e le deliberazioni già assunte da parte degli organi sociali e a conformarsi a quant'altro prescritto dal presente Statuto.



vicario d'Ami
Fulvio Tich
Antonio Delan

L'ammissione di nuovi soci sarà subordinata alla verifica della sussistenza in capo all'aspirante socio

dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicate dal medesimo articolo 6, delibera entro 30 giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

Si provvederà entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda a dare comunicazione al richiedente dell'espressione positiva o negativa rispetto alla domanda di ammissione, che dovrà essere sempre e comunque motivata.

La procedura di ammissione alla configurazione CER sarà gestita secondo le modalità espressamente indicate nel regolamento interno di cui all'art.4.

Articolo 9 - Diritti e doveri dei soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge

La partecipazione dei soci alla CER prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e quello di poter in ogni momento uscire dalla configurazione, fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

I soci hanno il diritto di ricevere dalla CER i benefici relativi all'energia elettrica condivisa, ai sensi del Regolamento interno, al netto delle spese sostenute dalla CER.

I membri/soci dovranno rispettare l'atto costitutivo, il regolamento interno operativo della configurazione/i e le deliberazioni adottate dagli organi sociali, la cui inosservanza può dar luogo nei casi più gravi all'esclusione del socio/membro secondo le modalità indicate nell'art. 10.

I soci dovranno provvedere al versamento della quota sottoscritta nella domanda di ammissione come indicato al precedente articolo

I soci si obbligano a conformare il proprio comportamento a principi di correttezza reciproca, in particolare con riferimento all'adozione delle scelte relative all'attività ordinaria e straordinaria della CER.

La cooperativa assicura che i Partecipanti, in qualità di consumatori finali, abbiano un'adeguata e preventiva informativa sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art.4 del DM MASE 414 del 7.12.2023 e dalle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" GSE di cui all'Allegato 1 del D.D. MASE n. 22/2024, ovvero dalla diversa normativa tempo per tempo vigente, anche tramite il referente mandatario nel caso in cui il ruolo sia delegato ad un soggetto diverso dalla cooperativa.

Articolo 10 - Sospensione ed esclusione

La mancata osservanza di anche una sola delle condizioni espressamente previste ai fini dell'ingresso nella CER nella qualità di socio, nonché l'inadempimento di ogni altro obbligo nei confronti della CER, comporta la sospensione dall'esercizio dei diritti del socio autore della violazione, fermo restando il potere di esclusione spettante alla CER, come regolato dal presente Statuto.

È considerato moroso il socio che ritarda di oltre novanta giorni il versamento della quota d'iscrizione.

La sospensione è deliberata dall'organo amministrativo competente non appena sia accertata l'esistenza di una delle circostanze che la determinano.

L'organo amministrativo può chiedere al socio i chiarimenti opportuni ai fini della delibera.

Nel termine previsto di 15 giorni il socio dovrà dimostrare l'insussistenza della condizione considerata quale motivo di sospensione da parte dell'organo amministrativo. In ogni caso, entro il termine di 15 giorni il socio sospeso ha l'obbligo di rimuovere la condizione che ha determinato la sospensione, a meno che la suddetta circostanza costituisca una giusta causa che determini automaticamente l'esclusione.



Veronica M. Mori
Giulio Sidi
Antonio Delella

Qualora sia trascorso il termine di 15 giorni senza che la condizione che ha determinato la sospensione sia stata rimossa, l'organo amministrativo avvierà la procedura di esclusione.

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 6, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- e) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;
- g) che venga dichiarato interdetto, inabilitato, fallito;

L'esclusione ha effetto decorsi 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione. Detta comunicazione deve essere fatta a mezzo lettera raccomandata A/R o mediante PEC o altra modalità che assicuri l'avvenuta ricezione.

È sempre prevista la esclusione del socio per la perdita dei requisiti di legge per la partecipazione alla Cooperativa. I Soci sono tenuti a comunicare immediatamente alla Cooperativa il venir meno dei

requisiti. Il Socio escluso non ha diritto di partecipazione all'assemblea.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni ed esclusione nei casi sopra indicati.

Per la liquidazione del membro/socio escluso valgono le norme dettate in materia di recesso, in quanto applicabili.

Articolo 11 - Recesso del socio/membro

Ciascun socio, laddove non intenda continuare ad essere parte della CER, può, in ogni momento, esercitare il diritto di recesso dandone comunicazione scritta, all'organo amministrativo competente mediante lettera raccomandata o mediante PEC, fermi restando, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349.



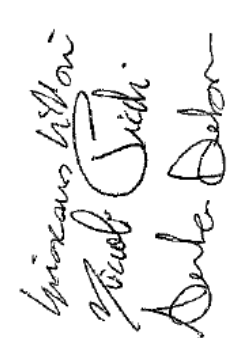
TITOLO V ORGANIZZAZIONE

Articolo 12 - Organi della Cooperativa

Gli organi della Cooperativa e della Comunità Energetica sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.



L'assemblea determina l'eventuale compenso da corrispondere agli amministratori.

Qualora lo ritenga necessario, per i rapporti istituiti con enti, centri di ricerca e altri partner, il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.). Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, qualora lo ritenga necessario per ragioni operative, di nominare altri responsabili interni al consiglio stesso, quali Tesoriere o Responsabili di settore.

Qualora necessario ove si verificassero i presupposti di legge la Cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo.

A questi organi si aggiungono eventuali altri previsti per le singole configurazioni dai rispettivi regolamenti interni operativi.

Articolo 13 - Assemblee

L'Assemblea è l'organo sovrano della Cooperativa; le sue decisioni obbligano tutti i soci.

I soci sono convocati in Assemblea in via ordinaria dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro il quarto mese per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio precedente. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota annua di associazione. I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci, ma nessun socio può portare più di cinque deleghe di voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario che procede a redigere il verbale di Assemblea.

La convocazione dell'Assemblea da parte del Consiglio di Amministrazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., o mediante PEC inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel comma precedente, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e l'organo di controllo, se nominato. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

I soci sono convocati in Assemblea in via straordinaria dal Consiglio di Amministrazione qualora siano da mettere ai voti:

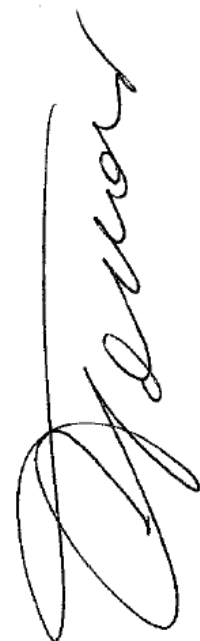
- la chiusura della Cooperativa;
- cambiamenti allo statuto;
- altre tematiche di elevata rilevanza per la vita della Cooperativa.

Articolo 14 - Decisioni dei soci

I soci - fermo che la gestione della società spetta esclusivamente agli amministratori come previsto dal successivo articolo 19 - decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci, come già premesso nell'articolo 13:

- l'approvazione del bilancio,
- la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo, compresa la misura dei compensi da corrispondere per la loro attività collegiale;
- la nomina del revisore o sindaco unico o del collegio sindacale, compreso il suo presidente, nonché il compenso da corrispondere loro
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;



Indirizzo: 11100
Piazz. Pich.
Dante Dobb

- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- l'approvazione dei regolamenti interni con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.
- le decisioni di competenza dei soci sono sempre assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile. Le assemblee, ricorrendone i presupposti, possono anche essere separate su decisione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4 (le modificazioni dell'atto costitutivo), 6 (la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci) e 7 (l'approvazione dei regolamenti interni con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria) del precedente articolo 14, per i quali è necessario il voto favorevole di due terzi dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Articolo 16 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte e nei cui confronti non sia stato avviato un procedimento di esclusione.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio, che abbia diritto al voto e che non sia amministratore, componente dell'organo di controllo o dipendente della cooperativa o di società da questa controllate.

Ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di cinque soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Articolo 17 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti, come previsto dall'art. 13. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Articolo 18- Consiglio di Amministrazione

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o più membri su decisione dei soci in sede di nomina.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno un Presidente e un Vice Presidente.

Il Presidente ha le seguenti funzioni:

- rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- convoca il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei soci;



vice presidente
Giuseppe
De Luca

- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- verifica il rispetto dello Statuto;
- presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione;
- cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il presidente, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.

Il Vice Presidente ha la funzione di esercitare le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'Assemblea dei soci dal presente Statuto. Esso procede alla nomina di collaboratori, responsabili rappresentanti e consulenti determinandone o approvandone i compensi, che dovranno comunque essere ratificati dall'Assemblea, come previsto all'articolo 13. Il Consiglio di Amministrazione può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni. Gli amministratori possono essere rieletti. La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi sociali di altre imprese a condizione che il loro svolgimento non limiti l'adempimento dei doveri imposti dalla legge e dal presente statuto.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed un vicepresidente che ne fa le veci in caso di assenza o impedimento.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

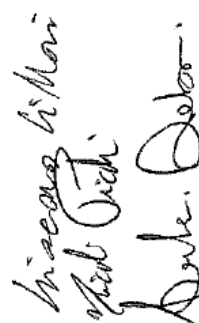
La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, l'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza degli amministratori in carica. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale saranno presenti almeno il presidente ed il segretario, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.



Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e all'Organo di Controllo di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle

determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo, gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.

Un membro del Consiglio Direttivo che vuole dimettersi dal proprio incarico, deve notificare le dimissioni tramite e-mail indirizzata all'attenzione di tutti gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, con un tempo di preavviso minimo di 30 giorni. Il Consiglio di Amministrazione si occuperà di convocare una seduta straordinaria dell'Assemblea dei soci dove eleggere un nuovo rappresentante per il Consiglio di Amministrazione, che durerà fino al termine della scadenza naturale del Consiglio stesso. In caso di dimissioni del Presidente, è il Vicepresidente che ne assume pro tempore la carica fino a nuova elezione. In caso di dimissione del Vicepresidente è il Presidente che nomina un membro del consiglio che ne assume la carica pro tempore fino a nuova elezione.

Articolo 19 - Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.)

Come previsto dall'Art. 12, il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.), composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione e dai soci onorari.



Waciano Liboni
Giovanni Picchi
Antonio Debon

Il C.T.S. sovrintende a specifiche attività di alto profilo intellettuale, inclusa la gestione con enti e istituti di ricerca e la partecipazione a gruppi di lavoro tematici che coinvolgono enti ed autorità nazionali ed internazionali nel campo dell'energia.

Articolo 20 - Organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la Cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo costituito da un solo membro effettivo, iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali dei conti.

Il sindaco unico dura in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Egli è rieleggibile. Non essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci.

La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, l'assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di controllo.

Il sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esso ha l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.

A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori

notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia.

Il sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Qualora la cooperativa intenda affidare i compiti di controllo ad un organo collegiale, sempre in presenza dei presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., l'assemblea procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, al quale si applicano le norme precedentemente dettate per il sindaco unico.

Il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco



in carica
M. Di
D. Dolo

dissenziante ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Le riunioni del collegio sindacale potranno essere tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale sarà presente almeno il presidente, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

TITOLO VI

BILANCIO DI ESERCIZIO E SCRITTURE CONTABILI

Articolo 21 - Bilanci ed esercizi

Il bilancio si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c..

Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione presa prima di novanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, deve enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse necessario il prolungamento del termine oltre che certificarle in sede di relazione sulla gestione. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità prevista dall'art. 4.

Articolo 22 - Distribuzione degli utili

La CER non persegue finalità di lucro e, pertanto, non può distribuire utili ai membri/soci.

TITOLO VII controversie

Articolo 23 - Controversie

Qualsiasi controversia, di qualsiasi natura, dovesse insorgere tra i soci o tra costoro e la CER circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente Statuto e del Regolamento sarà devoluta alla competenza del Tribunale competente per territorio secondo la sede sociale.

Articolo 24 - Scioglimento anticipato

Lo scioglimento anticipato della cooperativa, quando ricorrano i presupposti di cui all'art. 2545-duodecies c.c., è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto e stabilite nel presente statuto decide:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli a cui spetta la rappresentanza della cooperativa
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

W. e. ang. Lillo
P. B. B.
P. B. B.

Articolo 25 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci

- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59

TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 26 - Regolamenti

Il soggetto responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa è le comunità stessa.

L'organo amministrativo propone all'assemblea dei soci il regolamento che individua e disciplina le attività del delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa.

In mancanza, le funzioni del delegato responsabile del riparto sono assunte dal rappresentante legale dell'ente.

L'organo amministrativo potrà poi elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, al fine di:

- disciplinare il funzionamento interno;
- regolamentare le modalità per assicurare completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali, che siano soci o membri o autoconsumatori che agiscono collettivamente facenti parte delle medesime configurazioni sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante;
- regolamentare i rapporti tra società cooperativa ed i soci, anche attraverso l'individuazione dei criteri per la ripartizione tra soci dei benefici di legge.

In ogni caso, fatte salve eventuali modifiche normative successive, l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'allegato 1 al Decreto Cacer del MESE del 07 Dicembre 202 sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e / o utilizzato per finalità sociali avanti ricadute sui

territori ove sono ubicati gli impianti per la
condivisione.

Articolo 27 - Clausole mutualistiche

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 c.c., relative alla remunerazione del capitale sociale dei soci cooperatore e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del presente statuto, alla non distribuibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11 e 12 delle legge 59/1992

Articolo 28 - Trattamento dati personali

Il libro degli associati viene conservato nel rispetto delle vigenti normative sul trattamento e la tutela dei dati personali. Il titolare del trattamento è l'Associazione nella persona del legale rappresentante presidente.

I dati personali degli associati saranno conservati e trattati esclusivamente per uso interno e non verranno forniti a terze parti in alcun caso, ad eccezione delle Pubbliche Autorità alle quali, su richiesta, dovranno essere forniti per gli scopi previsti dalla legge.

Previa eliminazione dei dati sensibili e con il rispetto dell'anonimato dei singoli associati, i dati personali potranno anche essere messi a disposizione degli enti di ricerca per essere utilizzati a scopi didattici o di ricerca.

Articolo 29 - Rinvio

Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice civile, alle leggi in materia tempo per tempo vigenti e ai regolamenti interni.

